



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Decreto n° 15 del 27/02/2020

Settore: 1° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ufficio proponente: SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE

OGGETTO: ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 4 E 28 DEL GDPR (REGOLAMENTO UE 679/16)

SINDACO

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - General Data Protection Regulation – (di seguito GDPR):

a) all'art. 4, punto 7 del GDPR definisce «Titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

b) all'art. 4 punto 8 del GDPR definisce «Responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

Atteso che l'art. 28 del GDPR dispone che:

1. *Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.*
2. *Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del*

trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. *I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:*

- a) *tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vietи tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;*
- b) *garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;*
- c) *adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;*
- d) *rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;*
- e) *tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;*
- f) *assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;*
- g) *su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituiscia tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;*
- h) *metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.*

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. *Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del*

trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5. *L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.*
6. *Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.*
7. *La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.*
8. *Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.*
9. *Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.*
10. *Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.»;*

Atteso che l'art. 29 del GDPR dispone che:

«Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.»;

Considerato che ai sensi del citato Regolamento, titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee, in essere presso questo Ente è il Comune di Montevarchi, nella persona del suo legale rappresentante;

Visto ed applicato l'art. 50, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui il sindaco, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;

N O M I N A

ai sensi art. 28 del GDPR:

1. **RESPONSABILI INTERNI DEL TRATTAMENTO** dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza afferenti ad ogni struttura organizzativa ed esattamente contenuti nei Registri di trattamento istituiti presso il Comune di Montevarchi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi assunti nel decreto di nomina, i seguenti dirigenti:

- a) l'**Avv. Angelo Capalbo**, quale segretario generale, incaricato della direzione delle U.O.A. Rapporti Istituzionali - Affari Generali-Segreteria-Servizi delegati dallo Stato - U.O.A. "Coordinamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara";
- b) il **Dott. Gabriele Deventi** dirigente del 1° Settore Economico Finanziario, Responsabile;
- c) l'**Ing. Antonio Longo** dirigente del 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente, e nonché dirigente ad interim del 2° Settore Urbanistica – Edilizia ed incaricato della direzione della U.O.A. U.R.P.-Comunicazione-Promozione del territorio-Archivi storici-Cultura e Biblioteche,
- d) il **Comandante Marco Girolami** dirigente del Corpo Associato di Polizia Municipale e nonché della U.O.A. Politiche Sociali-Educazione-Istruzione-Sport-Trasporti Scolastici e altri servizi scolastici-Casa-Sport e Gemellaggi.

A. COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal GDPR, deve attenersi ai seguenti **compiti** di carattere particolare:

- 1) il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- 2) deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni dell'art. 32 del GDPR (Sicurezza del trattamento);
- 3) adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura. Il Responsabile del trattamento dovrà anche assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro;
- 4) predisporre ed implementare le eventuali ulteriori adeguate misure di sicurezza.

Il Responsabile del trattamento può nominare appositi Responsabili o **Incaricati autorizzati ai sensi artt. 28 e 29 del GDPR** preposti alle operazioni di trattamento di cui al precedente punto 1); detti incaricati opereranno sotto la diretta autorità del Responsabile del trattamento qui nominato, attenendosi alle istruzioni da questi impartite; prevedere apposito programma di formazione ed aggiornamento Responsabili o degli Incaricati autorizzati, in materia di privacy e sicurezza.

B. PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE A CURA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

1) i dati devono essere trattati:

- a) secondo il principio di liceità;
- b) secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

2) i dati devono, inoltre, essere:

- a) trattati soltanto per la finalità prevista nel contratto;
- b) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

- Ciascun trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.
- Il Responsabile del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (art. 84 del GDPR) e sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83 del GDPR).
- Il Responsabile del trattamento si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati di proprietà del Titolare del trattamento, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva dello stesso Titolare del trattamento, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 paragrafo 3 del GDPR, il Titolare del trattamento, ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni qui impartite al Responsabile del trattamento.
- Il Responsabile del trattamento, in particolare si impegna a:
 - a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vietи tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR (sicurezza del trattamento) GDPR;
 - d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
 - e) tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;

- f) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 del GDPR e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente (nazionale e europea) e ai Provvedimenti del Garante della privacy in materia di protezione dei dati personali.

Il presente Decreto dovrà essere:

- Notificato ai Dirigenti interessati e trasmesso in copia a tutti i dipendenti;
- Comunicato al Responsabile della protezione dei dati;

Pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di questo Comune.

Montevarchi, 27/02/2020

SINDACO
CHIASSAI MARTINI SILVIA / ArubaPEC
S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.